

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

art. 1 Finalità

art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20/2012

art. 3 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 20/2012

art. 4 Norme transitorie

art. 5 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20/2012.

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";

b) alla fine della lettera b bis) del comma 3, sono aggiunte le parole: ", ovvero dichiarazione dell'ente pubblico di messa a disposizione di locali per lo svolgimento dell'attività del soggetto".

Art. 3 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 20/2012

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede, comprovata da un contratto di proprietà, locazione o comodato, regolarmente registrato, ovvero dichiarazione dell'ente pubblico di messa a disposizione di locali per lo svolgimento dell'attività del soggetto, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata".

Art. 4 Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore, con riferimento alle domande presentate entro il 28 febbraio 2013.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE